

**REGOLAMENTO (CE) N. 249/2000 DELLA COMMISSIONE**  
del 1° febbraio 2000

**che modifica il regolamento (CE) n. 1374/98 relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e all'apertura di contingenti tariffari in tale settore, in ordine al contingente tariffario di burro proveniente dalla Nuova Zelanda**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 26, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafi 1 e 4, considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CE) n. 2250/1999 del Consiglio, del 22 ottobre 1999, relativo al contingente tariffario per il burro proveniente dalla Nuova Zelanda <sup>(2)</sup>, precisa che, ai fini dell'applicazione di tale contingente, la frase «fabbricato direttamente dal latte o dalla crema» non esclude il burro fabbricato dal latte o dalla crema, senza impiego di materie conservate, in un unico processo autonomo e ininterrotto, nel corso del quale la crema può diventare grasso di latte concentrato e/o tale grasso può essere frazionato. Poiché il burro di questi tipi è classificato dalla Comunità come burro ricombinato di cui al codice 0405 10 30 della nomenclatura combinata, detto codice deve essere aggiunto a quelli indicati con il numero d'ordine 38 nell'allegato I e a quelli indicati alla voce Nuova Zelanda nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1374/98, della Commissione, del 29 giugno 1998, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e

all'apertura di contingenti tariffari in tale settore <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2809/1999 <sup>(4)</sup>;

- (2) la modifica in causa deve entrare in vigore al più presto per garantire la classificazione doganale corretta;
- (3) il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1374/98 è modificato come segue:

- 1) Nell'allegato I, il testo relativo al numero d'ordine 38 è sostituito dal testo che figura nell'allegato I del presente regolamento.
- 2) Nell'allegato VII, i dati relativi alla Nuova Zelanda sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.  
<sup>(2)</sup> GU L 275 del 26.10.1999, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU L 185 del 30.6.1998, pag. 21.  
<sup>(4)</sup> GU L 340 del 31.12.1999, pag. 77.